

EBA/GL/2015/07

---

06.08.2015

---

## Orientamenti

---

sull'interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE)

---

# Indice

---

Orientamenti ABE sull'interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE)	3
Titolo I - Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni	4
Oggetto	4
Definizioni	5
Ambito d'applicazione e destinatari	5
Titolo II – Elementi oggettivi per accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto	6
1. Considerazioni di carattere generale	6
2. Posizione patrimoniale	7
3. Posizione di liquidità	9
4. Altri requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione	11
Titolo III – Processo di accertamento del dissesto o del rischio di dissesto di un ente	13
1. Accertamento svolto dall'autorità competente	13
2. Accertamento svolto dall'autorità di risoluzione	13
3. Consultazione e scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione	14
Titolo IV - Disposizioni finali e attuazione	15

# Orientamenti ABE sull'interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE)

---

## Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010<sup>1</sup>. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 06.10.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento "EBA/GL/2015/07" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

## **Titolo I - Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni**

### **Oggetto**

5. Conformemente all'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, i presenti orientamenti intendono promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza e di risoluzione in materia di interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto.
6. A tal fine, i presenti orientamenti forniscono un insieme di elementi oggettivi a sostegno dell'accertamento del fatto che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, secondo le situazioni descritte nell'articolo 32, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/59/UE. L'autorità competente effettuerà tale accertamento sulla base dei risultati dello SREP condotto ai sensi dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE e specificato ulteriormente negli orientamenti SREP. A tale proposito l'autorità di risoluzione potrebbe dover interpretare i risultati dello SREP se consultata dalle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.
7. I presenti orientamenti non intendono limitare la facoltà ultima dell'autorità competente e dell'autorità di risoluzione di accertare se un ente è in dissesto o a rischio di dissesto. L'accertamento del fatto che uno degli elementi oggettivi elencati nel titolo II dei presenti orientamenti si è concretizzato con riferimento ad un ente specifico non dovrebbe spingere l'autorità competente o l'autorità di risoluzione, a seconda dei casi, ad accertare automaticamente che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto, né comportare l'applicazione automatica degli strumenti di risoluzione. Parimenti, l'elenco degli elementi oggettivi di cui ai presenti orientamenti non è né esaustivo né definitivo, dal momento che non è ragionevolmente possibile prevedere tutte le situazioni di crisi.
8. I presenti orientamenti dovrebbero essere letti congiuntamente alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE, che specificano, oltre al requisito "in dissesto o a rischio di dissesto", altri due requisiti che devono essere soddisfatti per l'adozione di azioni di risoluzione. Di conseguenza, l'accertamento che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto effettuato dall'autorità competente e/o dall'autorità di risoluzione in conformità con i presenti orientamenti non comporta di per sé il fatto che tutte le condizioni per adottare le azioni di risoluzione sono soddisfatte. Per completezza è opportuno tenere presente che, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE, rispettivamente, l'adozione di misure di risoluzione è anche subordinata all'assenza di un'alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azioni di vigilanza che pongano rimedio alla situazione in tempi ragionevoli, e che l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico.

9. Quanto emanato dai presenti orientamenti dovrebbe applicarsi anche quando l'accertamento della situazione nella quale un ente è in dissesto o a rischio di dissesto è condotto dall'autorità pertinente nel decretare che un ente non è più economicamente sostenibile per esercitare i suoi poteri di svalutazione e/o di conversione, a norma dell'articolo 60 della direttiva 2014/59/UE.

## Definizioni

10. Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:
- a. "SREP", il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) definito nell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE e specificato ulteriormente negli orientamenti SREP;
  - b. "orientamenti SREP", gli orientamenti ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP sviluppate conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE<sup>2</sup>;
  - c. "valutazione SREP complessiva", secondo la definizione degli orientamenti SREP, la valutazione aggiornata della sostenibilità economica complessiva di un ente basata sulla valutazione degli elementi dello SREP;
  - d. "punteggio SREP complessivo", secondo la definizione degli orientamenti SREP, l'indicatore numerico del rischio complessivo per la sostenibilità economica di un ente sulla base della valutazione SREP complessiva.

## Ambito d'applicazione e destinatari

11. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'ABE, e alle autorità di risoluzione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto iv), del regolamento (UE) n. 1093/2010 quando valutano se un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) o all'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, rispettivamente.
12. I presenti orientamenti si applicano anche agli enti che dichiarano di essere in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità con l'articolo 81, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. A tale proposito, non sono applicabili agli enti le sezioni dei presenti orientamenti che fanno riferimento alle condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE.

---

<sup>2</sup> ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014.

13. Il campo di applicazione dei presenti orientamenti va oltre il campo di applicazione dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, dal momento che la sezione 3 del titolo III comprende anche la consultazione e lo scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione al fine di accertare se un ente è in dissesto o a rischio di dissesto. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE può formulare orientamenti al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria. Le indicazioni aggiuntive di cui alla sezione 3 del titolo III si limitano allo scambio di informazioni tra le autorità stabilite nella medesima giurisdizione e il loro contenuto non pregiudica le norme riguardanti gli scambi di informazioni tra autorità di giurisdizioni diverse. I paragrafi 40-41 non si applicano negli Stati membri in cui l'autorità di risoluzione non ha il potere di accertare se un ente è in dissesto o a rischio di dissesto.

## **Titolo II – Elementi oggettivi per accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto**

### **1. Considerazioni di carattere generale**

14. Per accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità con le condizioni riportate all'articolo 32, paragrafo 4, lettere a)-c), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente e l'autorità di risoluzione, a seconda dei casi, dovrebbero valutare gli elementi oggettivi in relazione alle seguenti aree, come ulteriormente specificato nei presenti orientamenti:
- la posizione patrimoniale di un ente;
  - la posizione di liquidità di un ente, e;
  - ogni altro requisito per il mantenimento dell'autorizzazione (ivi compresi dispositivi di governance e capacità operativa).
15. Gli elementi oggettivi elencati nei presenti orientamenti dovrebbero essere analizzati attentamente su base globale. L'accertamento che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto dovrebbe rimanere un giudizio di esperti e non dovrebbe scaturire automaticamente da uno soltanto degli elementi oggettivi. Questo è particolarmente vero nel caso dell'interpretazione degli elementi che possono essere influenzati da fattori non direttamente legati alla situazione finanziaria dell'ente.
16. Nella maggior parte dei casi, vari fattori contemplati nei presenti orientamenti – e non uno soltanto di essi – dovrebbero contribuire all'accertamento che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto. Tuttavia, possono presentarsi situazioni in cui il soddisfacimento di una sola condizione, in funzione della sua gravità e del suo impatto prudenziale, può essere sufficiente a far scattare misure di risoluzione.

17. Fatto salvo il paragrafo 16, alcuni degli elementi oggettivi inclusi nei presenti orientamenti, come per esempio gli sviluppi macroeconomici e gli indicatori di mercato, dovrebbero essere sempre valutati in combinazione con altri fattori al fine di accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, e inquadrati in un valutazione complessiva dell'ente. Quando le autorità competenti utilizzano gli indicatori esterni di cui ai paragrafi 21, lettere c)-e) e 25, lettere a)-b), dei presenti orientamenti, ogni accertamento relativo all'ente che è in dissesto o a rischio di dissesto deve essere suffragato da un valutazione obiettiva della situazione finanziaria effettiva dell'ente, al fine di fronteggiare il rischio di speculazioni di mercato e riconoscere il rischio di fallimenti dei mercati in caso di crisi sistemica.
18. Nell'accertare se un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità competente o l'autorità di risoluzione dovrebbe basarsi sulla valutazione degli elementi oggettivi di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II e tener conto dei seguenti elementi, se del caso:
  - a. il fatto che un ente abbia attivato il proprio piano di risanamento e che l'attuazione delle opzioni di risanamento scelte a partire dal suo piano di risanamento non abbia sortito effetti positivi, in particolare quando l'autorità competente ha imposto all'ente l'attivazione del piano di risanamento a titolo di misura di intervento precoce di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE;
  - b. una notifica pervenuta all'autorità competente ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE da parte dell'organo di amministrazione di un ente, il quale reputa che l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto.

## 2. Posizione patrimoniale

19. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE, un ente dovrebbe essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto se vi sono elementi oggettivi a sostegno dell'accertamento che nel prossimo futuro:
  - a. violerà i requisiti in materia di fondi propri, inclusi i requisiti imposti ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, per il mantenimento dell'autorizzazione, in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente perché, ma non solo, ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell'intero patrimonio o di un importo significativo dell'intero patrimonio; o
  - b. deterrà attività che sono inferiori alle sue passività.
20. Nel valutare le attività e le passività dell'ente nel prossimo futuro e nel valutare se l'ente si conformerà nel prossimo futuro ai requisiti in materia di fondi propri, l'accertamento dovrebbe basarsi su elementi oggettivi, fra cui:
  - a. il livello e la composizione dei fondi propri detenuti da un ente e il soddisfacimento o meno dei requisiti minimi e aggiuntivi in materia di fondi propri imposti all'ente, a norma

- dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
- b. i risultati di una verifica della qualità delle attività (Asset Quality Review), incluse le verifiche condotte a livello di meccanismo di vigilanza unico ("SSM")/Unione europea/stato membro, dai quali emerga una significativa riduzione del valore delle attività con conseguente violazione dei requisiti in materia di fondi propri, se del caso;
  - c. i risultati di valutazioni condotte al fine di accertare se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte in conformità dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, se del caso; o
  - d. i risultati di altre valutazioni condotte specificatamente sul valore delle attività e passività di un ente, siano esse svolte da un valutatore indipendente o da un'autorità di risoluzione o da qualsiasi altra persona, nella misura in cui la metodologia di valutazione applicata è coerente con l'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE, che supportino l'accertamento che le attività dell'ente sono inferiori alle sue passività o che tale situazione rischia di verificarsi nel prossimo futuro. Gli elementi dei risultati della valutazione possono essere utilizzati per accertare se l'ente viola o violerà nel prossimo futuro i requisiti in materia di fondi propri di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione, se del caso.
21. Ulteriori elementi che dovrebbero essere presi in considerazione al momento dell'accertamento di cui al paragrafo 19, se pertinenti alle caratteristiche dell'ente, includono:
- a. Minacce alla posizione patrimoniale e alla sostenibilità economica dell'ente derivanti da un significativo aumento non temporaneo del costo del funding dell'ente ad un livello tale da non essere sostenibile per l'ente stesso;
  - b. il probabile concretizzarsi nel prossimo futuro di significativi elementi fuori bilancio (ossia passività potenziali), che comportano una perdita sostanziale che rischia di compromettere la posizione patrimoniale e la sostenibilità economica dell'ente;
  - c. significativi sviluppi negativi del contesto macroeconomico che potrebbero compromettere la posizione patrimoniale e la sostenibilità economica dell'ente, compresi sviluppi rilevanti nei tassi di interesse, nel valore degli immobili o nella crescita economica. Tali sviluppi dovrebbero avere effetti significativamente negativi sul modello di business, le prospettive di redditività, la posizione patrimoniale e la sostenibilità economica dell'ente;
  - d. un significativo deterioramento della percezione di un ente da parte del mercato, che è segnalato da indicatori che rilevano che la solvibilità dell'ente è gravemente compromessa e che la sua posizione patrimoniale e sostenibilità economica sono minacciate, come si evince, fra l'altro, da una repentina flessione del rapporto tra il prezzo di mercato e il valore contabile delle azioni (collapsing price-to-book level) o da una repentina crescita

del livello di leva economica (ossia la leva economica misurata come il rapporto tra le attività complessive e il valore di mercato del patrimonio netto). Lo sviluppo di entrambi questi rapporti potrebbe essere messo a confronto con il gruppo dei pari dell'ente, tenendo in debita considerazione le distorsioni che possono derivare da differenze nei principi contabili; o

- e. un significativo deterioramento non temporaneo dell'evoluzione assoluta e relativa di indicatori di mercato fra i quali, se disponibili, indicatori basati sul patrimonio netto (per esempio il prezzo delle azioni e il rapporto tra il valore contabile e quello di mercato del patrimonio netto, (share prices and book-to-market equity ratio)) o indicatori basati sul debito (per esempio i credit default swap o i differenziali sul debito subordinato (credit default swaps or subordinated debt spreads)) che rilevano che un ente rischia di incorrere in perdite che potrebbero compromettere la sua posizione patrimoniale e sostenibilità economica.
22. Con riferimento al paragrafo 19, lettera b), si ritiene che il caso estremo di posizione patrimoniale inadeguata si concretizzi quando l'ente possiede attività non sufficienti a coprire le sue passività. La probabilità che una tale situazione si verifichi può essere valutata sulla base delle situazioni e degli eventi elencati ai paragrafi 20 e 21.

### 3. Posizione di liquidità

23. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, lettere a) e c), della direttiva 2014/59/UE, un ente dovrebbe essere considerato in dissesto o a rischio di dissesto se vi sono elementi oggettivi a sostegno dell'accertamento che nel prossimo futuro:
- violerà i requisiti regolamentari in materia di liquidità, inclusi i requisiti imposti ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE, per il mantenimento dell'autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente; o
  - non sarà in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza.
24. L'accertamento del fatto che l'ente rischia di non soddisfare i requisiti regolamentari in materia di liquidità o di non pagare i propri debiti o altre passività in scadenza dovrebbe basarsi su elementi oggettivi, fra cui:
- a. significativi sviluppi negativi che interessano l'evoluzione della posizione di liquidità dell'ente e la sostenibilità del suo profilo di funding, nonché la sua conformità con i requisiti minimi in materia di liquidità come previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013, e con i requisiti aggiuntivi prescritti stabiliti ai sensi dell'articolo 105 del medesimo regolamento o con i requisiti minimi in materia di liquidità previsti dalla normativa nazionale;

- b. significativa evoluzione negativa non temporanea della riserva di liquidità dell'ente (liquidity buffer) e della sua capacità di far fronte al proprio fabbisogno di liquidità (counterbalancing capacity). La valutazione delle dinamiche della counterbalancing capacity dovrebbe prendere in considerazione, se del caso:
- gli afflussi di liquidità altamente probabili, comprese le linee di credito e di liquidità irrevocabili ricevute (received committed credit and liquidity lines);
  - eventuali afflussi contrattuali previsti;
  - la capacità di rinnovare il funding (fra cui scadenze e tipo di strumenti del nuovo finanziamento);
  - l'accesso a fonti di finanziamento a lungo termine;
  - una riduzione straordinaria e di notevole entità o una cessazione delle linee di liquidità da parte delle controparti;
- c. un aumento non temporaneo per l'ente dei costi di funding, che si attestano a un livello non sostenibile, determinato in particolare da un aumento dei costi (per esempio rilevati nei differenziali) dei finanziamenti garantiti e non garantiti rispetto a enti comparabili;
- d. una significativa evoluzione negativa degli obblighi correnti e futuri dell'ente. La valutazione dell'evoluzione degli obblighi dell'ente dovrebbe considerare, se del caso:
- deflussi di liquidità attesi ed eccezionali, fra cui le richieste da parte di controparti dell'ente di margini (margin calls) e/o il rimborso anticipato (early redemption) delle passività, e segnali emergenti di potenziali assalti agli sportelli (bank run);
  - requisiti di collateral (collateral requirements) previste ed eccezionali, così come l'evoluzione degli scarti di valore (haircut) sulle garanzie reali delle controparti centrali e di altre controparti;
  - tutti gli obblighi potenziali, inclusi quelli derivanti dalle linee di credito e di liquidità concesse;
- e. la posizione dell'ente nei sistemi di pagamento, compensazione e regolamento e qualsiasi segnale che indichi che l'ente sta avendo difficoltà ad adempiere ai propri obblighi, fra cui l'esecuzione di pagamenti nell'ambito dei sistemi di pagamento, compensazione e regolamento; o
- f. sviluppi che rischiano di danneggiare gravemente la reputazione dell'ente, in particolare significativi declassamenti del rating da parte di una o più agenzie di rating se conducono a deflussi sostanziali o all'incapacità di rinnovare il funding o all'attivazione di clausole contrattuali (contractual triggers) basate sui rating esterni.

25. Ulteriori elementi che dovrebbero essere considerati, se pertinenti alle caratteristiche dell'ente, includono:
- a. significativi sviluppi negativi del contesto macroeconomico che potrebbero compromettere la posizione patrimoniale e la sostenibilità economica dell'ente, compresi gli sviluppi nei tassi di interesse, nel valore degli immobili o nella crescita economica. Tali sviluppi dovrebbero avere un impatto significativamente negativo, diretto o indiretto, sulla posizione di liquidità dell'ente; o
  - b. un significativo deterioramento della percezione di un ente da parte del mercato, che è rivelato da segnali di un deterioramento non temporaneo dell'evoluzione assoluta e relativa di indicatori di mercato fra cui, se disponibili, indicatori basati sul patrimonio netto (per esempio il prezzo delle azioni e il rapporto tra il valore contabile e il valore di mercato del patrimonio netto (share price and book-to-market equity ratio) o indicatori basati sul debito (per esempio i credit default swap e i differenziali sul debito subordinato (subordinated debt spreads)), che indicano che un ente può incorrere in perdite o avere problemi di liquidità che potrebbero comprometterne la sostenibilità economica.

#### 4. Altri requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione

26. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto quando nel prossimo futuro viola o violerà i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione, in modo tale da giustificare la revoca della sua autorizzazione da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE.
27. Ai fini di quanto precede, l'autorità competente e/o l'autorità di risoluzione dovrebbero valutare, fra l'altro, se vi siano gravi carenze nei dispositivi di governance dell'ente, così come nella sua capacità operativa, e se tali carenze abbiano ricadute significative sull'affidabilità e sulla capacità dell'ente di fornire servizi bancari/d'investimento.

##### 4.1. Dispositivi di governance

28. Alcuni elementi oggettivi dovrebbero indicare che un ente presenta gravi carenze nei propri dispositivi di governance che possono, nella maggior parte dei casi in combinazione con altri elementi oggettivi relativi alla situazione patrimoniale e di liquidità, giustificare la revoca dell'autorizzazione. Tali elementi includono fra l'altro:
- a. errori significativi nelle segnalazioni ai fini di vigilanza o nei rendiconti finanziari, in particolare tali da comportare un rifiuto di giudizio (opinion) o la formulazione di un giudizio con rilievi (qualified opinion) da parte del revisore esterno;
  - b. una situazione di stallo prolungato dell'organo di amministrazione dell'ente che lo rende incapace di prendere decisioni importanti;

- c. l'accumularsi di carenze materiali in settori chiave dei dispositivi di governance, che nel complesso hanno un impatto prudenziale sostanzialmente negativo sull'ente.
29. Ai fini del paragrafo 28, lettera c), esempi di tali carenze sostanziali che in combinazione possono avere un impatto prudenziale concretamente negativo di natura rilevante sull'ente, possono includere:
- inadeguata pianificazione strategica e formalizzazione della tolleranza/propensione al rischio e del relativo sistema di gestione del rischio, che comportano l'incapacità di individuare, gestire e segnalare i rischi verso i quali l'ente è o potrebbe essere esposto;
  - lacune, carenze o problemi sostanziali che non sono stati adeguatamente e/o tempestivamente segnalati all'organo di amministrazione;
  - meccanismi di controllo interno inadeguati;
  - importante danno reputazionale risultante dal mancato rispetto dei criteri di "competenza e onorabilità" ("fit and proper") dei soggetti che svolgono funzioni essenziali in seno all'ente;
  - importante danno reputazionale risultante da una mancanza di trasparenza nella conduzione delle attività e delle operazioni o da una divulgazione di informazioni incompleta/inesatta;
  - importanti contenziosi o controversie nella nomina e successione dei soggetti che svolgono funzioni essenziali in seno all'ente;
  - grave inosservanza dei requisiti in materia di remunerazione.

#### **4.2. Capacità operativa di fornire attività regolamentate**

30. Alcuni elementi oggettivi possono influire negativamente sulla capacità operativa dell'ente di fornire attività bancarie e di investimento, anche senza che siano violati i requisiti regolamentari in materia di fondi propri e di liquidità. Tali circostanze ed eventi, quando non sono potenziali e non possono essere ovviati in modo tempestivo ed efficiente, dovrebbero essere presi in considerazione nella valutazione del fatto che l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto. Gli indicatori di circostanze ed eventi negativi comprendono fra l'altro:
- a. l'incapacità dell'ente, a causa di vincoli operativi persistenti, di continuare ad adempiere ai propri obblighi verso i creditori, in particolare l'impossibilità di continuare a offrire garanzie in relazione alle attività affidate all'ente dai propri depositanti;
  - b. l'incapacità dell'ente di effettuare o ricevere pagamenti e quindi di svolgere le proprie attività bancarie a causa di vincoli operativi persistenti;

- c. la perdita di fiducia nell'ente da parte dei mercati e dei depositanti a causa dei rischi operativi, che comportano una situazione in cui l'ente non è più in grado di svolgere le sue attività d'impresa (come dimostrato dalla mancanza di volontà delle controparti e di altre parti interessate a intrattenere rapporti d'affari con l'ente o a fornirgli capitale e, se del caso, l'intenzione delle controparti esistenti di risolvere i propri contratti, compreso l'assalto agli sportelli).

## **Titolo III – Processo di accertamento del dissesto o del rischio di dissesto di un ente**

### **1. Accertamento svolto dall'autorità competente**

31. La valutazione degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti verrà di norma effettuata dall'autorità competente nel corso dello SREP condotto in osservanza degli orientamenti SREP. I risultati della valutazione dello SREP si rifletteranno nella valutazione SREP complessiva supportata dal punteggio SREP complessivo assegnato a un ente. In base ai risultati della valutazione dello SREP, l'autorità competente dovrebbe basare il suo accertamento della situazione in cui un ente è in dissesto o a rischio di dissesto su quanto segue:
  - a. un punteggio SREP complessivo pari a "F" assegnato a un ente in base alle considerazioni stabilite negli orientamenti SREP; o
  - b. un punteggio SREP complessivo pari a "4" assegnato a un ente in base alle considerazioni stabilite negli orientamenti SREP e al mancato rispetto delle misure di vigilanza applicate a norma degli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE, o delle misure di intervento precoce applicate in conformità all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
32. Occorre notare che, contrariamente alla procedura standard dello SREP che si applica ai gruppi bancari transfrontalieri e alle loro entità (che, conformemente agli orientamenti SREP, richiede la discussione e il coordinamento degli esiti della valutazione dello SREP nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza prima della loro finalizzazione), l'autorità competente, nel considerare l'assegnazione di un punteggio pari a "F" a un ente, in linea con l'articolo 81 della direttiva 2014/59/UE, dovrebbe interagire con l'autorità di risoluzione secondo la procedura stabilita all'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE senza preventiva discussione o preventivo coordinamento all'interno del collegio delle autorità di vigilanza.

### **2. Accertamento svolto dall'autorità di risoluzione**

33. Quando all'autorità di risoluzione viene affidato il compito di accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, la stessa dovrebbe prendere in considerazione gli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti in relazione alla posizione patrimoniale, alla posizione di liquidità dell'ente e agli altri aspetti riguardo ai requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione, sulla base delle informazioni a disposizione dell'autorità di risoluzione.

34. Gli elementi oggettivi elencati nel titolo II dei presenti orientamenti dovrebbero essere presi in considerazione anche in sede di esame dei risultati dello SREP condotto dall'autorità competente, che vengono forniti all'autorità di risoluzione come descritto nel paragrafo 40.
35. Nell'accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità di risoluzione dovrebbe considerare come elemento oggettivo la notifica ricevuta da parte dell'autorità competente attestante l'assegnazione a un ente di un punteggio SREP complessivo pari a "4" sulla base delle considerazioni illustrate negli orientamenti SREP; e il fatto che l'ente non ha rispettato le misure di vigilanza applicate a norma degli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE o le misure di intervento precoce applicate a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

### **3. Consultazione e scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione**

36. Fatti salvi l'articolo 90 e l'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, al fine di agevolare il tempestivo flusso di informazioni allo scopo di valutare se un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità competente e l'autorità di risoluzione dovrebbero scambiarsi le informazioni in conformità con i requisiti di seguito indicati.
37. Prima di giungere all'accertamento che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità competente e l'autorità di risoluzione dovrebbero opportunamente discutere i risultati delle rispettive valutazioni.
38. Nell'individuare la presenza degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti, l'autorità di risoluzione dovrebbe chiedere all'autorità competente di spiegare se e in che modo tali situazioni siano state riportate nella valutazione SREP complessiva relativa all'ente.

#### **3.1. Informazioni fornite dall'autorità competente**

39. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente è tenuta a informare l'autorità di risoluzione in merito al fatto che siano state soddisfatte le condizioni di applicazione delle misure di intervento precoce. Inoltre, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente dovrebbe informare l'autorità di risoluzione in merito a eventuali misure di prevenzione della crisi (definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 101), della direttiva 2014/59/UE), o a qualsiasi azione che l'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE impone a un ente di intraprendere.
40. Per agevolare tali scambi di informazioni, l'autorità competente dovrebbe anche fornire all'autorità di risoluzione gli esiti dello SREP, almeno ogni volta che l'autorità competente, in base ai risultati dello SREP, assegni un punteggio SREP complessivo pari a "4" o "F". In particolare, l'autorità competente dovrebbe informare l'autorità di risoluzione e fornire ad essa le seguenti informazioni relative all'ente in particolare:

- a. una sintesi della valutazione SREP complessiva unitamente a tutti i punteggi dello SREP;
- b. la serie completa degli indicatori utilizzati nel monitoraggio periodico degli indicatori principali a supporto dello SREP, come previsto negli orientamenti SREP;
- c. tutti i dettagli sulle misure di vigilanza applicate (ai sensi degli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE) e sulle misure di intervento precoce (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE), nonché una descrizione della conformità a tali misure da parte dell'ente; nonché
- d. i dettagli sulle opzioni di risanamento adottate dall'ente, se del caso.

### **3.2. Informazioni fornite dall'autorità di risoluzione**

41. Una volta individuati gli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti, l'autorità di risoluzione dovrebbe, per iscritto, fornire all'autorità competente le proprie risultanze e motivazioni.
42. L'autorità competente dovrebbe essere informata ogniqualvolta l'autorità di risoluzione:
  - decide di esercitare il potere di richiedere a un ente di prendere contatto con potenziali acquirenti al fine di predisporre la risoluzione dell'ente, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE;
  - chiede che la valutazione delle attività e delle passività degli enti venga effettuata da un esperto indipendente o decide che la valutazione provvisoria venga effettuata dall'autorità di risoluzione, ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE;
  - riceve i risultati della valutazione delle attività e delle passività di un ente, ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE, dal valutatore indipendente o stabilisce il risultato della valutazione provvisoria che ha condotto.

## **Titolo IV - Disposizioni finali e attuazione**

43. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.